REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE SILVANI 6 - BOLOGNA

te seconda - N. 3 Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione settimanale - 2º gruppo L. 1.600			
no 22	30 gennaio	1991	N. 6
		DECRETI E ORDINANZE REGIONALI	
mmario LIBERAZIONI REGIONALI		Decreto dell'Assessore al Bilancio e Affari generali n. 24 del 22/1/1991 (Indicazione di struttura organizzativa di II grado per la quale la Giunta regionale intende provvedere alla nomina del responsabile)	pag. 19
liberazioni della Consiglio regionale:		NOMINA DI COMPETENZA REGIONALE	pag. 20
a. 146 del 18/10/1990 (Ratifica deliberazione di Giunta inerente al Programma regionale di interventi per il finan-	pag. 2	ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI	- 0
inerente al Programma regionate di interventi por ziamento di impianti destinati ad attività sportivo-ricreative) n. 172 del 14/11/1990 (Istituzione di una riserva naturale in Comune di Alfonsine) :liberazioni della Giunta regionale:	pag. 2	Comuni di Alfonsine, Bentivoglio, Bomporto, Carpi, Casal- fiumanese, Comacchio, Coriano, Correggio, Ferrara, Fiora- no Modenese, Lugagnano Val d'Arda, Mercato Saraceno, Modena, Noceto, Palanzano, Parma, Predappio, Reggio Emilia, Reggiolo, Riccione, Rolo, Rottofreno, San Benedet- to Val di Sambro, Sant'Ilario d'Enza, Tizzano Val Parma, Varano de' Melegari, Villanova sull'Arda	pag. 20
n. 4314 del 18/9/1990 e n. 4584 del 2/10/1990 (Concessione per derivazioni acque pubbliche) n. 4572 del 2/10/1990; n. 5382 del 13/11/1990; nn. 5534, 5543, 5544, 5584, 5654 e 5697 del 20/11/1990; nn. 5713, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5846, 5847, 5865 e 5874 del 27/11/1990; n. 6655 del 21/12/1990 (Variazioni di bilancio)	pag. 6	Occupazioni temporanee d'urgenza per conto di Enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazioni di indennità provvisorie, nullaosta di svincolo di indennità di esproprio riguardanti i Comuni di Bologna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cattolica, Cervia, Cesena, Fidenza, Forlì, Lizzano in Belvedere, Imola, Parma, Ravenna, Russi, Sant'Agata Bolognese, Sant'Agata sul Santerno	pag. 24
n. 5285 del 13/11/1990 (Alienazione al Comune di Monte- fiorino di terreno di proprietà regionale) n. 5396 del 13/11/1990 (Iscrizione nei ruoli organici regio- nali delle Guide, Interpreti ed Accompagnatori turistici, ex	pag. 10	Comunicazioni relative a concorsi e/o graduatorie per assegnazione di alloggi erp dei Comuni di Formigine, Pievepelago Imola, Parma, Saludecio, San Pietro in Casale	pag. 28
L.R. 17/81) nn. 5470 e 5471 del 13/11/1990; nn. 5649, 5650, 5651 e 5652 del 20/11/1990 (Approvazione varianti ai PRG ri- spettivamente dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Santa Sofia, Reggio Emilia, Serramazzoni e Fidenza)		Atti e comunicazioni di competenza dei Servizi provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena e Reggio Emilia	
n. 6037 del 4/12/1990 (Autorizzazione all'ENEL per co- struzione ed esercizio di impianto elettrico nei Comuni di Polo. Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella)		Richieste di autorizzazioni per costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate da ENEL - Distretto dell'Emilia-Romagna, zone di Bologna Centro, Forlì - ed AMI di Imola	
n. 6076 del 4/12/1990; nn. 6363 e 6364 del 18/12/1990 (Concessione di contributi sulle spese di investimento in in frastrutture o per acquisto di veicoli da destinare ai serviz		Atti e comunicazioni dei Comitati provinciali prezzi di Parma, Piacenza e Reggio Emilia	i pag. 2

per trasporti persone)

DELIBERAZIONI REGIONALI

Ratifica della deliberazione di Giunta n. 3805 del 4/9/1990, "Rinnovo della deliberazione n. 2923 in data 12/6/1990 concernente: Programma regionale di interventi, per l'anno 1988, per il finanziamento di impianti destinati ad attività sportivo-ricreative (art. 1, comma 1°, lett. C della Legge 65/87, modificata dalla Legge 92/88) – Rettifica"

(Deliberazione del Consiglio regionale n. 146 del 18/10/1990, controllata dalla CCARER il 23/11/1990, prot. n. 7426/5382)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

vista la deliberazione progr. n. 3805 in data 4 settembre 1990, di cui all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del Consiglio a termini dell'articolo 24 – III comma, n. 10 – dello Statuto:

preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente "Scuola, Cultura e Tempo libero" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 120/II.7 datata 26 settembre 1990;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

ratifica

la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 3805 del 4 settembre 1990, citata in premessa.

Istituzione di una riserva naturale in Comune di Alfonsine

(Deliberazione del Consiglio regionale n. 172 del 14/11/1990 - su proposta della Giunta regionale n. 3997 del 4/9/1990 - controllata dalla CCARER il 6/12/1990, prot. n. 7833/5823)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti delibera:

delibera:

di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 3997 del 4 settembre 1990, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale con le modificazioni apportate dalla Commissione consiliare referente, di cui in premessa.

TESTO COORDINATO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

nremesso:

- che con decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 706, 707, 708 del 30 novembre 1987 sono state istituite in Comune di Alfonsine, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, le aree protette denominate "zona compresa tra i canali Tratturo, Arginello e Vela", "ex cava Fornace Violani", "tratto terminale del Canale di Fusignano";

 che la L.R. 2 aprile 1988, n. 11 ha dettato una nuova disciplina delle aree protette (parchi, riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico), abrogando l'art. 5 della suddetta L.R. 2/77;

- che all'art. 37 della L.R. 11/88 è previsto l'adeguamento del regime giuridico delle aree protette istituite con provvedimenti adottati antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa:

dato atto

- che i DPGR nn. 706, 707, 708 del 1987 di cui in premessa, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 dell'11 febbraio 1988 così come previsto dalla L.R. 2/77 e presso le sedi della Amministrazione provinciale di Ravenna e del Comune di Alfonsine così come previsto dagli stessi decreti;
- che sono state presentate nei termini previsti n. 10 osservazioni:
- 1. Associazione micologica alfonsinese (27/2/1988);
- 2. Corpo Guardie ecologiche volontarie (18/3/1988);
- 3. Lega per l'Ambiente (28/3/1988);
- 4. Martini Ennio e Umberto (29/3/1988);

- 5. Cooperativa agricola Braccianti di Fusignano (30/3/1988);
- Società italiana di Scienze naturali EMYS (1/4/1988);
- 7. Intendenza di Finanza (1/4/1988);
- 8. World Wildlife Found (6/4/1988);
 9. Cooperativa Braccianti agricoli e di lavoro di Alfonsine (7/4/1988);
- 10. Lega italiana Protezione uccelli (12/4/1988);
- che a tutte le osservazioni presentate avverso i decreti istitutivi richiamati in premessa il Comune di Alfonsine ha provveduto a controdedurre formalmente con la deliberazione consiliare n. 36 del 28 febbraio 1989 apportando anche correzioni ad errori materiali contenuti nei decreti stessi;
- che il Comune di Alfonsine, con la citata deliberazione consiliare 36/89, ha proposto sulle tre aree in questione la istituzione di una riserva naturale speciale ai sensi dell'art. 21, lett. d) della L.R. 11/88:

ritenuto:

- che la proposta del Comune di Alfonsine appare in linea con quanto stabilito dalla L.R. 11/88 ed in particolare che le tre aree protette, benché non contigue territorialmente, possano essere accomunate in una unica riserva naturale speciale, al fine di una maggiore funzionalità e praticità gestionale;
- che la fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e di deposito presso la Segreteria del Comune interessato, prevista dalla L.R. 11/88, art. 22, comma 3, come preliminare all'atto di istituzione della riserva da parte del Consiglio regionale, sia stata validamente esperita;
- di condividere quanto espresso dal Comune in sede di controdeduzione alle osservazioni e di assumerne le conclusioni anche per ciò che concerne le modifiche ai decreti istitutivi di cui in premessa; ed inoltre di introdurre le modifiche, nel testo e nella cartografia, necessarie per una migliore riconoscibilità dei confini della riserva e per l'accoglimento parziale o totale di principi insiti nelle stesse osservazioni presentate;
- tali modifiche possano essere così sintetizzate:

- rettifica del confine dell'area "ex cava Fornace Violani" a seguito di accoglimento dell'osservazione presentata dalla Coope-

rativa Braccianti agricoli e di lavoro di Alfonsine;

- ridefinizione dei confini delle aree "ex cava Fornace Violani" e "tratto terminale Canale di Fusignano (Canale dei Mulini)" su limiti chiaramente identificabili sia sotto l'aspetto morfologico che sotto l'aspetto prioritario e descritti in dettaglio sia nella lettera (punto 1. del dispositivo) che nella cartografia del presente atto istitutivo;

 ridefinizione delle finalità per cui è istituita la riserva in accoglimento della osservazione presentata dalla Società italiana di Scienze naturali - Centro Studi erpetologici EMYS (punti 2a. e

2b.);

- definizione della obbligatorietà e dei compiti del Comitato consultivo tecnico-scientifico in parziale accoglimento delle osservazioni presentate dal Corpo Guardie ecologiche volontarie e dall'Associaizone micologica alfonsinese (punti 4b., 4c., 4d.);

- attribuzione al Programma di gestione dei compiti gestionali atti a stabilire le forme con cui articolare l'accoglimento di alcuni principi sollevati dalle osservazioni presentate rispettivamente: dall'Intendenza di Finanza (punto 5a.); dalle Associazioni: Lega italiana Protezione uccelli, World Wildlife Found, Lega per l'Ambiente (punto 5c.); dalla Cooperativa Braccianti di Fusignano e dai signori Martini Ennio ed Umberto (punto 5h.);

ritenuto inoltre:

che la disciplina normativa elaborata nel dispositivo della presente delibera corrisponda ai requisiti richiesti come contenuto dell'atto istitutivo della riserva naturale dalla L.R. 11/88, artt. 23, 24, 25 e 26;

vista la L.R. 2 aprile 1988, n. 11;

sentito il parere positivo del Comitato consultivo per l'ambiente naturale espresso all'unanimità nella seduta del 23 maggio 1990;

su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Moris Bonacini;

a voti unanimi e palesi, delibera:

- A) di proporre al Consiglio regionale di decidere in merito alle osservazioni presentate ai decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 706, 707, 708 del 30 novembre 1987 così come descritto nella parte normativa della presente delibera;
- B) di proporre inoltre al Consiglio regionale, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 il seguente atto istitutivo:

«È istituita la "Riserva naturale speciale di Alfonsine", dell'estensione di circa 13 ettari, articolata nelle tre stazioni denominate "zona". compresa tra i canali Tratturo, Arginello e Vela (La Canalina)", "ex cava Fornace Violani" e "tratto terminale del Canale di Fusignano (Canale dei Mulini)", secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria CTR in scala 1:5.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione

1. Perimetrazione e zonizzazione

Descrizione dei confini

La stazione "zona compresa tra i canali Tratturo, Arginello e Vela (La Canalina)", individuata catastalmente al foglio 68, mappali 26 e 28. è così delimitata:

sul lato nord-ovest dalla sommità arginale in destra idrografica dello Scolo Tratturo; sul lato nord-est dalla sommità arginale in destra idrografica dello Scolo Tratturo; grafica del Canale La Canalina (Canal Vela); sul lato sud dalla linea ideale che separa l'area protetta dall'alveo dello Scolo Arginello.

La stazione "ex cava Fornace Violani", individuata catastalmente al foglio 92, mappali 12-27, è così delimitata: nel tratto a-b, dalla linea a 10 metri dal ciglio della scarpata; nel tratto b-c, dalla mezzeria del fossato che costeggia Via Destra Senio; nel tratto c-d dalla mezzeria del fossato che costeggia i lotti catastali: foglio 92, mappale 12 e foglio 104 mappale 4; nel tratto d-e dalla mezzeria del fossato detto "Scolo di Porto"; nel tratto e-a dalla mezzeria del fossato che costeggia i lotti catastali foglio 92, mappali 26 e 27.

La stazione "tratto terminale del Canale di Fusignano (Canale dei Mulini)" è così delimitata: sul lato est, dal ciglio interno di Via Canale di Fusignano; sul lato nord, dalla linea che congiunge il punto di raccordo tra Via Canale di Fusignano e argine principale del Reno ed il punto di raccordo dello stesso argine con l'argine sinistro del Canale di Fusignano; sul lato ovest dal piede esterno dell'argine sinistro del Canale di Fusignano; sul lato sud, dalla linea passante per il piede esterno del fronte sud dell'edificio del "Chiavicone della Canalina".

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

- a) tutelare e conservare le caratteristiche biologiche, ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento alla loro diversità ambientale ed alla loro importanza come habitat di specie di flora e di fauna minacciate di scomparsa;
- b) promuovere quelle attività di riqualificazione, restauro e manutenzione necessarie per la buona conservazione e tutela delle aree e degli habitat ivi rappresentati;
- c) organizzare la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.

3. Norme di attuazione e di tutela

Nelle aree istituite a riserva naturale è vietato:

a) modificare l'assetto geomorfologico ed idraulico dei siti;

- b) qualsiasi opera di edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente e degli interventi necessari per la sicurezza idraulica;
- c) esercitare l'attività venatoria in qualsiasi forma ed ogni tipo di cattura di animali; raccogliere e distruggere uova e disturbare la fauna;

d) esercitare la pesca in qualsiasi forma:

e) distruggere, danneggiare ed asportare la flora e la vegetazione esistenti, ivi compresa la raccolta di funghi epigei ed ipogei;

f) l'accesso se non per motivi di studio, di ricerca, di vigilanza e di gestione;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada e con animali;

h) abbandonare animali, rifiuti ed accendere fuochi:

i) introdurre qualsiasi specie animale o vegetale.

4. Modalità di gestione

a) La gestione della riserva naturale speciale è affidata al Comune di Alfonsine.

b) Il Comune dovrà avvalersi, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, 1° comma, della L.R. 11/88.

c) Il suddetto Comitato, nominato dal Comune di Alfonsine, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e della sua concreta attuazione.

d) Il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva.

5. Programma di gestione e termini di approvazione

Entro sei mesi dalla istituzione della riserva naturale dovrà essere approvato il programma di gestione, elaborato dal Comune di Alfonsine e redatto secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art. 29, L.R. 11/88 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.


Il programma di gestione in particolare:

- a. individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio ivi compresi eventuali interventi idraulici necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;
- b. individua gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio, la tutela e l'incremento della diver-
- c. individua le aree esterne di protezione eventualmente necessarie per evitare il disturbo ed assicurare la corretta gestione della riserva; d. individua gli interventi per la cura, manutenzione ed eventuale conversione dei boschi e per mantenere ed incrementare la diversità e la complessità delle comunità vegetali;
- e. programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;

stabilisce le modalità di fruizione compatibili con le finalità istitutive;

- g. fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso programma di gestione;
- h. individua i criteri e parametri per la determinazione di eventuali indennizzi in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 11/88.

Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA RISERVA SPECIALE DI ALFONSINE Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

